



COMUNEDI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 10 Reg.

del 14/01/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per proposizione appello avverso la sentenza n. 3513/2020 emessa dal TAR Sicilia (giudizio n. 2043/2019).

L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 12.30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Trischitta Rosario	Assessore	P
3. Carnabuci Virginia	Assessore	A
4. Ferlito Natale	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: CARNABUCI

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Antonella Li Donni*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1; L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per proposizione appello avverso la sentenza n.3513/2020 emessa dal TAR Sicilia(giudizio n.2043/2019)

Premesso che:

-la WIND TRE spa con sede legale in Rho(MI), via Largo metropolitana, n.5, elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Sartorio con studio in Napoli, Via dei Mille n.16, pec : giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché presso lo studio dell'avv. Nino Mirone Russo via Vecchia Ognina n.142, Catania, ha promosso ricorso contro il comune di S.Alessio Siculo e nei confronti della Regione Siciliana- ass.to Reg.le territorio ed Ambiente, della città Metropolitana di Messina, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento prot.n.9070 del 25/11/2019 con la quale l'UTC ha inibito i lavori di realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in Via Consolare Valeria n.25, identificato al N.C.E.U. al fg.4 part.IIIa 193, nonché del provvedimento del 7/11/2019 prot.n.8555 con il quale l'UTC ha sospeso la pratica e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali relativi alla realizzazione dell' impianto di telefonia mobile Wind Tre;

-il ricorso, asseverato al n/prot.n 9707 del 17/12/2019 innanzi al Tar Sicilia, Catania è stato notificato, ai sensi della legge 21/01/1994, n.53, mediante invio di copia conforme del suo originale a mezzo del servizio postale con racc.ta n.787756178161, spedita dall'ufficio postale di Napoli il 12/12/2019 n.3213;

- il comune di S.Alessio Siculo non si è costituito in giudizio;

- il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, successivamente, ha emesso l'ordinanza cautelare n.54 del 30/01/2020, pubblicata il 04/02/2020, notificata al comune di S.Alessio Siculo, ai sensi dell'art.3 bis della legge n.53/1994, tramite l'avv. Giuseppe Sartorio , a mezzo pec il 10/02/2020, con la quale "accoglie e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati per quanto di interesse;

Che con ordinanza n. 4 del 28/02/2020 il responsabile dell'UTC ha sospeso i lavori per l'installazione dell'impianto di telefonia mobile;

Che la Wind Tre spa , tramite l'avv. Sartorio con pec del 05/03/2020 ha notificato a questo Ente ai sensi dell'ex art.3 bis della Legge n.53/1994, il ricorso per motivi aggiunti, asseverato al n/prot.n.1817 del 09/03/2020 per l'annullamento previa sospensione degli effetti ed emanazione di misure cautelari ex art.56 C.P.A ed ossia avverso l'ordinanza dell'UTC n.4/2020 di sospensione lavori e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali nel giudizio n.2043/2019RG.

Che sono stati inoltrati diversi esposti lamentando la realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni in via Consolare Valeria n.25;

Che, successivamente, l'avv. Giuseppe Sartorio, tramite pec, ha notificato a questo ente il decreto cautelare, reso dal presidente della sezione prima del Tar di Catania n.117 del 06/03/2020 con il quale il Tar ha accolto la domanda di misura cautelare provvisoria;

Che con delibera di GM n. 19 del 09/03/2020 questo Ente è giunto alla determinazione di costituirsi in giudizio innanzi al Tar Sicilia avverso al ricorso promosso Wind TRE prot.n. 9707 del 17/12/2019, al ricorso per motivi aggiunti prot.n.1817 del 09/03/2020 ed al decreto prot.n.1817 del 09/03/2020;

Che con determina dirigenziale n 81 del 19/03/2020 è stato dato incarico all'avv. Carmelo Moschella, legale di fiducia dell'amm.ne Comunale, allo scopo di avviare una comune linea difensiva, intrapresa, anche, dai comuni vicini, risultati vittoriosi nel contenzioso di che trattasi;
Che il Tar di Catania, sezione prima, ha emesso la sentenza n.3513, pubblicata il 31/12/2020, acclarata al n/prot.n.9467 il 22/12/2020 e pronunciandosi sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, ha così sancito " Li accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi i successivi atti delle amministrazioni resistenti. Spese compensate";

Che con nota prot.n.276 del 13/01/2021 a firma del Sindaco e del Responsabile dell'UTC è stato comunicato alla Ditta e agli Enti interessati l'intenzione dell'amministrazione Comunale a proporre appello al CGA avverso la sentenza TAR;

Che con pec di riscontro del 13/01/2021 la Wind Tre Spa ha comunicato che in data 14/01/2021 darà corso alla ripresa e alla ultimazione dei lavori;

Ritenuto, di dover proporre, sussistendone l'urgenza, opposizione in appello alla sentenza n.3513/2020 ed assegnare la relativa risorsa economica per l'adozione dei provvedimenti gestionali, a sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, al fine di non arrecare danni gravi e certi all'Ente;

Che con determina dirigenziale n.102 del 14/05/2018 sono stati approvati gli elenchi per l'affidamento degli incarichi legali del comune di S.Alessio Siculo;

Che nella suindicata determina è stata prevista l'ipotesi di conferma dell'incarico allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, nel caso in cui il giudizio venga promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore;

Che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa dell'Ente, la GM è giunta alla determinazione di confermare l'incarico di patrocinio legale, in ragione della acclarata professionalità e consolidata conoscenza della questione all'avv. Moschella per continuare la linea difensiva intrapresa;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e smi, recante i parametri forensi, in attuazione delle riforme dell'ordinamento professionale;

Vista la delibera di CC. n.41 del 02/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del redigendo bilancio 2021-2023;

Vista la delibera di GM n. 23 del 14/03/2019 di approvazione del funzionigramma delle 4 aree con la quale il contenzioso è di pertinenza dell'Area amministrativa;

Visto il T.U. n. 267/00 e specificamente l'art.163;

Visti, altresì:

- la determina dirigenziale n.102/2018;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;
- il parere dell'ANAC espresso con delibera n.1158 del 09/11/2016;
- le linee guida Anac n.12/2018;

Propone

- 1.Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2.Di proporre appello al CGA per l'annullamento della sentenza n.3513 del 21/12/2020 emessa dal TAR Sicilia- sezione distaccata di Catania (giudizio n.2043/2019 C/ WIND TRE Spa ;
3. Di estendere l'incarico legale per la continuità della linea difensiva intrapresa, all'avv. Carmelo Moschella – CF: MSCCML69T26F158A, P.IVA: 02735280832, con domicilio in Messina , via XXIV maggio n.18 conferendo allo stesso ogni ampio potere di legge ;
- 4.Di formulare indirizzi alla responsabile dell'Area Amministrativa, , con l'assegnazione della risorsa economica complessiva presuntiva pari a € 8.600,00 (compreso il contributo unificato), per la stesura di tutti gli atti gestionali conseguenti;
- 5.Di prenotare ed imputare la spesa derivante(compreso contributo unificato necessario per il deposito dell'appello) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023;

6. Di dare atto del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;



7. Di acquisire ipotesi di parcella, stabilendo, fin d'ora, che per il compenso professionale spettante (comprensivo di oneri), verranno applicati i minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento (DM n.55/2014 e s.m.i) e che all'uopo verrà stipulato apposito disciplinare contenente le modalità esplicative dell'incarico con la dilazione dei pagamenti relativi agli onorari spettanti al professionista;

8. Di autorizzare il Sindaco a firmare la procura e ogni altro atto necessario per l'incarico conferito al legale;

9. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

10. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente





COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA di Messina)

Disciplinare d'incarico

L'anno Duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di S.Alessio Siculo

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;

Il Comune di S.Alessio S.(di seguito Comune) con sede in S.Alessio S. piazza Municipio, P.Iva: 00347890832 in persona di _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità DA UNA PARTE

E

L'Avv. _____ nato a _____ il _____ CF: _____ nella qualità di difensore DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di S.Alessio Siculo, così come statuito nella delibera di GM n. _____ del _____, immediatamente esecutiva, è giunto alla determinazione di conferire incarico legale innanzi al CGA per opposizione alla sentenza Tar n.3513/2020(controversia WIND) con la contestuale approvazione dello schema di disciplinare d'incarico da sottoscrivere con il professionista e contenente le clausole e le condizioni contrattuali dell'affidamento;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell' incarico, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

Art.1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tar di Catania n.3513/2020 (controversia WIND);

Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.

Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare la somma complessiva di € _____ compreso il contributo unificato, come da preventivo inoltrato, che graverà sul bilancio di previsione 2021-2023. Dietro richiesta del legale incaricato, potrà essere elargita una somma in acconto, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

Art.2

E'onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

Il valore della instauranda controversia è indeterminabile Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.55/2014(come da preventivo inoltrato in data-----)

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del minimo tariffario lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Art. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 5

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente(delibera di Gm n. del);

L'importo dell'onorario spettante al professionista, come da preventivo del , verrà imputato al bilancio di previsione 2021-2023

Art. 6

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Il Professionista , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62"regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con deliberazioni di GM nn:1 del 23/01/2014-17 del 27/04/2016.

Art. 7

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità , è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio

collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente .
Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 8

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.9

Il Compenso pattuito sarà liquidato , previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti , su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 10

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.11

Il Comune di S.Alessio Siculo , ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare , le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Art. 13

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allega:

- schema dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n.39/2013

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio S.

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il/La sottoscritto/a _____ nata/ a _____
il _____ e residente a _____ Via _____

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

Che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato:

- Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazione pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

_____ li _____

Firma

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;


Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 14/01/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano Il Presidente Il Segretario Comunale
 F.to Felto F.to Fot F.to Li Dani

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____
 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

li _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 14/01/2021

F.to Il Segretario Comunale
Li Dani